

I TERMINI PROCESSUALI CIVILI AI TEMPI DEL COVID-19

ALBERTO VILLA
Professore associato
nell'Università di Milano-Bicocca ()*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'ambito applicativo dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 – 3. La sospensione dei termini *ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020* – 4. Nota conclusiva.

1. – Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»¹, ha previsto, all'art. 83, una serie di «nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare»².

Oggetto delle notazioni che seguono è il comma 2 dell'art. 83, il quale – limitatamente a quanto può rilevare in relazione al processo civile – così prevede: «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili [...]. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti [...] per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto»³.

(*) Email: alberto.villa1@unimib.it.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27.

² Questa la rubrica dell'articolo.

³ Occorre inoltre dar conto che, ai sensi del comma 20 dell'articolo in esame, «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti».

Saranno qui considerati *l'ambito applicativo* di tali disposizioni e, inoltre, il problema del *computo* del termine per effetto della sospensione.

Mette conto da ultimo precisare che, al d.l. n. 18/2020, è seguito il d.l. 8 aprile 2020, n. 23⁴, il cui art. 36 ha prorogato il termine finale del periodo di sospensione, fissato come si è visto dal d.l. n. 18/2020 al 15 aprile 2020, «all'11 maggio 2020». Le riflessioni che seguono, laddove riferite al 15 aprile, varranno ovviamente fino all'11 maggio 2020.

2. – Per quanto concerne la prima delle divise aree di indagine, merita evidenziare che quella in questione è una previsione di portata *generale*.

E invero, il precedente decreto legge 8 marzo 2020, n. 11⁵, prevedendo che «a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», e quindi dal 9 marzo 2020, «e sino al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1», poneva un non trascurabile dubbio interpretativo rispetto alla sua latitudine di applicazione, riferendosi ai soli procedimenti «indicati al comma 1», che a sua volta erano soltanto quelli rispetto ai quali era stata fissata udienza tra il 9 e il 22 marzo⁶.

Il nuovo decreto ha superato tale questione esegetica, non contenendo nessuna limitazione e prevedendo anzi espressamente che è sospeso il decorso dei termini per il compimento «di qualsiasi atto dei procedimenti civili». Inequivocabile, in tal senso, la Relazione illustrativa del d.l. n. 18/2020, che sottolinea l'intento di «chiarire ed estendere la previsione originaria» e «l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve

⁴ «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali».

⁵ «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

⁶ Cfr. riguardo G. SCARSELLI, *Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19*, in *Judicium*: «La disposizione pone un importante quesito preliminare: essa infatti non sospende tutti i termini processuali civili compresi dal 9 al 22 marzo, bensì li sospende in quella misura solo se il procedimento rientra tra quelli indicati al 1° comma, ovvero solo se il procedimento ha udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo. Dunque, per esemplificare, se io devo scrivere una memoria con scadenza 10 marzo e ho udienza al 21 marzo, il termine per scrivere la memoria è sospeso; ma se io ho da scrivere la memoria al 10 marzo con udienza fissata al 23 marzo il termine non è sospeso. [...] L'intenzione del Governo sembrava quella di sospendere tutti i termini processuali nel periodo considerato, ma il tenore letterale dell'art. 1, 2° comma non è in questo senso».

avere (da riferirsi a tutti i procedimenti [...] e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza)»⁷.

Ancora, la norma specifica che si intendono sospesi i termini «per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». Anche l'atto iniziale del processo, ovvero l'atto di impugnazione, godono dunque della provvidenza della sospensione. Anche in questo caso appaiono superati, con una disposizione di portata generale, i dubbi interpretativi collegati al decreto n. 11⁸.

Sono riproposte⁹ una serie di limitazioni, individuate, per quanto concerne la materia civile, dal comma 3, lett. a), dell'articolo in commento, che esclude dalla sospensione le «cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona», le «cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali», i «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona», i «procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione»¹⁰, i «procedimenti di cui

⁷ «Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro»: così ancora la Relazione illustrativa.

⁸ Cfr. ancora G. SCARSELLI, *op. cit.*: «Il procedimento civile [...] potrebbe non esistere, essendo da iniziare, infatti, a pena di decadenza, proprio nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo. Ad esempio: una impugnativa di delibera condominiale o societaria va promossa, a pena di decadenza, entro il 21 marzo, o entro quella data va fatta una opposizione a decreto ingiuntivo, oppure un appello o un ricorso per cassazione. *Quid iuris* in questi casi? Il termine è sospeso? La risposta in questo caso è no: stante il tenore letterale dell'art. 1, 2° comma, questo procedimento non ha udienza compresa tra il 9 e il 22 marzo, e quindi il termine non è sospeso. Né altre disposizioni possono venirci in aiuto per risolvere un caso di questo genere».

⁹ In quanto previste anche nel precedente decreto.

¹⁰ Peraltro «nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e

all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»¹¹, i «procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194»¹², i «procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari», i «procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea», i «procedimenti di cui agli articoli 283, 351, e 373 del codice di procedura civile», nonché, «in genere», in «tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti»¹³.

3. – Circa il computo dei termini, occorre anzitutto considerare la previsione secondo la quale «il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili» è sospeso per il periodo compreso «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020».

Il legislatore ha quindi adottato l'istituto della *sospensione dei termini*, similmente a quanto accade rispetto ad altri istituti del processo civile¹⁴, tra i quali il più noto (e praticato) è senz'altro quello della sospensione nel periodo feriale¹⁵. La disposizione in commento ricalca invero quella dell'art. 1 della legge sulla sospensione feriale, ai sensi del quale «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

La norma è applicabile sia allorché il termine originario venga a scadere *all'interno* del periodo di sospensione, sia allorché lo stesso scada *dopo* la prevista sospensione. In concreto, quindi, il computo del «nuovo» termine potrà avvenire calcolando i giorni trascorsi prima del periodo di sospensione e, in seguito, facendo decorrere i giorni residui dalla fine del periodo di sospensione; ovvero aggiungendo 38 giorni – tale è il lasso temporale che decorre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 – al termine originariamente fissato. Non sono inutili esempi pratici. Supponiamo che l'udienza di precisazione delle conclusioni sia stata regolarmente celebrata il 5 marzo

sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute».

¹¹ E quindi i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.

¹² In materia di assenso all'interruzione della gravidanza.

¹³ Precisando la norma che, «in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».

¹⁴ Si vedano per esempio gli artt. 43, 481, 628 c.p.c. Su tali fattispecie cfr. S. BOCCAGNA – F. DE SANTIS DI NICOLA, sub art. 153, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da C. Consolo, Milano, 2018, 1752.

¹⁵ Disciplinata, come noto, dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742.

2020, con assegnazione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali. Il termine come originariamente fissato dal giudice scadrebbe il 25 marzo 2020; per effetto del decreto n. 18/2020, il termine scadrà il 2 maggio 2020. Si perviene a tale esito considerando che, al 9 marzo (data di inizio della sospensione) erano trascorsi 3 giorni (dal 6 all'8 marzo compreso), ai quali vanno aggiunti i restanti 17 giorni a partire dal giorno 16 aprile (compreso), quando cessa il periodo di sospensione¹⁶. Supponiamo che il termine per il compimento dell'atto rilevante scada il 17 aprile 2020; per effetto del decreto legge n. 18/2020, il termine scadrà il 25 maggio 2020, data individuata calcolando 38 giorni a partire dal 17 aprile.

Nel caso in cui invece il decorso del termine *inizi* nel periodo di sospensione, la norma in commento prevede che «l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Anche in questo caso la disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 1 della legge sulla sospensione feriale. La norma è chiara: se il termine inizia a decorrere tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, il termine iniziale è differito al 16 aprile.

Quanto, infine, ai termini a ritroso, si prevede che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». Anche i termini a ritroso, non menzionati nel decreto legge n. 11¹⁷, dovrebbero dunque giovare dell'intervento del legislatore, attraverso il differimento dell'«udienza» o dell'«attività» dalla quale decorra il termine. A titolo esemplificativo, la prima udienza del 28 aprile 2020 – non compresa nel rinvio generalizzato di cui al comma 1 dell'art. 83, ai sensi del quale sono «rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile» le udienze dei procedimenti civili previste «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020»¹⁸ – dovrebbe

¹⁶ L'esito è il medesimo calcolando 38 giorni a partire dal 25 marzo, data nella quale spirava originariamente il termine in questione.

¹⁷ Cfr. ancora G. SCARSELLI, *op. cit.*: «Che dire, poi, dei termini c.d. a ritroso che, come è noto, anche per come interpretati dalla cassazione (v. ad esempio, Cass. 14 settembre 2017 n. 21335), necessitano di una disciplina differente rispetto a quella dei termini c.d. finali? Ad esempio: se io ho una causa fissata in prima udienza in Tribunale per il giorno 10 aprile e mi devo costituire venti giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 166 c.p.c. e quindi mi devo costituire il 21 marzo, *quid iuris*? Anche in questi casi il procedimento non ha una udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo, e quindi il procedimento, formalmente, non rientra tra quelli di cui all'art. 1, 1 comma. Dal che, si deve ancora concludere che la sospensione dei termini non vale in questi casi».

¹⁸ Ancorché debba aggiungersi che, ai sensi del comma 6 della norma in esame, «per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le

subire un differimento in quanto il termine per il deposito della relativa comparsa di risposta ricade (in parte) nel periodo di sospensione, che assume in tal modo a «periodo di salvaguardia» nel quale la parte non può essere tenuta a compiere nessun atto, e nemmeno un atto il cui termine è a ritroso¹⁹. Il nuovo termine dovrebbe decorrere (ovviamente anch'esso a ritroso) dall'udienza differita, con la conseguenza che, di fatto, siamo in presenza non già di una sospensione del termine pregresso, bensì di un termine fissato *ex novo*²⁰. Qualora non intervenga il differimento, la parte

Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti»; e, ai sensi del comma 7 della norma in esame, «per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare» una serie di «misure», tra le quali anche «la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020».

¹⁹ Cfr. ancora G. SCARSELLI, *op. cit.*, a commento della sospensione di cui al decreto n. 11/2020: «V'è da ritenere che la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 1, 2° comma, per esegesi costituzionalmente orientata, debba o non darsi mai, oppure darsi per i termini processuali di tutti i procedimenti, e debba valere anche per i termini a ritroso, con indicazione al giudice di rinviare i procedimenti che abbiano udienze tali da far cadere termini a ritroso nel periodo di salvaguardia fissato dal decreto legge tra il 9 e il 22 marzo, e parimenti indicazione al giudice di non fissare udienze o disporre rinvii in date che danno termini a ritroso ricadenti nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020».

²⁰ Cfr. infatti la Relazione illustrativa del decreto: «Nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei [cui] confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto *ex novo* ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione». Cfr. anche G. CIVICO, G. VITARELLI, *Termini processuali e udienze nei processi civili e amministrativi dopo il d.l. cura Italia n. 18/2020*, in *Diritto24*: «Per i termini a ritroso si è previsto [...] che se cadono nel periodo di sospensione la relativa udienza è spostata se non è possibile garantire la giusta "distanza" dall'udienza (es: udienza il 20 aprile con termine a ritroso, per deposito memoria o documenti, dieci giorni prima, ossia il 10 aprile; l'udienza verrà spostata e con essa il termine, che verrà dunque a scadere più tardi; es: nuova udienza 20 maggio, nuovo termine a ritroso, 10 maggio)». Resta il fatto che la norma in commento, disponendo come si è visto che, «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione», il differimento dev'essere previsto «in modo da consentirne il rispetto», potrebbe anche prestarsi a letture difformi (come quella basata sul computo dei giorni di sospensione «non goduti»). La soluzione più semplice, e soprattutto quella che sembra più in linea con la *ratio* normativa, è però quella di far decorrere il nuovo termine, in ogni caso, dall'udienza (o dall'attività) differita, con la fissazione quindi di un termine a tutti gli effetti «nuovo» (il problema interpretativo nasce a fronte di una disposizione senz'altro peculiare, il cui scopo è quello di applicare la sospensione anche ai termini *a ritroso*, ma attraverso un *differimento*

interessata potrebbe senz'altro formulare istanza per l'applicazione della norma in esame. Qualora, approssimandosi la scadenza, non intervenga un provvedimento giudiziale di differimento – ed è agevole rendersi conto che, dal punto di vista operativo, è questa l'ipotesi più delicata –, pare prospettabile, laddove la parte non sposti la via cautelativa di rispettare l'originario termine a ritroso, la rimessione in termini della parte stessa. Non può invero escludersi che la previsione sia oggetto di letture diverse (legando la provvidenza della sospensione all'avvenuto differimento dell'udienza o dell'attività rilevante), ma si tratterebbe, a mio avviso, di letture non rispettose di quella che appare la *ratio* normativa. Va aggiunto che la *necessità* del differimento in caso di termine a ritroso – e, quindi, di converso, dell'irragionevolezza di un'interpretazione che consideri decaduta la parte che di esso non abbia potuto giovare – sembra confermata dalla Relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte del 1° aprile 2020 sugli «effetti, limitatamente al processo civile in Cassazione, derivanti dalla “alluvionale” legislazione urgente degli ultimi due mesi [...] dettata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19»; la Relazione, circa i termini a ritroso come disciplinati dal d.l. n. 18/2020, premesso che «la scelta del legislatore si mostra parzialmente diversa rispetto all'opzione ermeneutica fatta propria in passato dalla S.C., che, appunto in tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, aveva affermato che siffatta sospensione comporta semplicemente la sottrazione del medesimo periodo dal relativo computo», rileva che, «con la norma in commento, invece, se ad esempio il termine a ritroso (di cinque o dieci giorni) prima dell'udienza pubblica o dell'adunanza camerale, fissato per il deposito delle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c., ricade nel periodo di sospensione, dovrà necessariamente disporsi il differimento delle dette udienze o adunanze camerale»²¹.

Ciò osservato rispetto ai termini a ritroso, la proposizione di un'istanza di differimento potrebbe, in via interpretativa, essere prospettata anche in caso di termine *finale* (e non già a ritroso) che, per effetto dell'applicazione della sospensione, dia luogo appunto alla necessità di un rinvio. Si pensi, esemplificando, al «trittico» di memorie di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.: qualora i relativi termini siano differiti per effetto delle previsioni in commento, si dovrebbe chiedere al giudice (ove questi non provveda d'ufficio) un idoneo rinvio anche della successiva udienza in ipotesi già

dell'udienza o dell'attività rilevante; e invero, la sospensione del decorso di un termine a ritroso comporterebbe di regola, *ad instar* di quanto accade per la sospensione feriale, una *riduzione* del lasso temporale a disposizione della parte, e non già un incremento dello stesso, il che è invece, all'evidenza, l'intento del legislatore dell'emergenza).

²¹ Mio il corsivo.

fissata, ma in data divenuta incompatibile con lo «scivolamento» dei termini per il deposito delle memorie di cui trattasi²².

Occorre infine dar conto che la previsione, riferendosi ai termini a ritroso che ricadono «in tutto o in parte nel periodo di sospensione», e quindi nel periodo che il decreto individua «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020», potrebbe in effetti essere invocata anche dalla parte che, al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto, non abbia rispettato il termine originariamente previsto; per esempio, dalla parte che, a fronte di una prima udienza fissata per il 23 marzo 2020, non abbia depositato la propria memoria difensiva per la scadenza del 13 marzo (confidando in una lettura «estensiva» del decreto n. 11/2020, che, da un lato, non disciplinava i termini a ritroso, ma, dall'altro lato, disponeva la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dal 9 al 22 marzo).

4. – L'emergenza – non diversamente, invero, dall'ordinario, ma la prima con maggiore forza sociale e mediatica – postula soluzioni il più possibile chiare e in grado di rendere lo scenario processuale maggiormente vivibile (guai, ovviamente, se l'effetto fosse addirittura opposto, vieppiù in questi giorni silenti e convulsi insieme).

L'«evoluzione» dal d.l. n. 11/2020 al d.l. n. 18/2020 sembra, sul fronte dei termini del processo civile, compiere alcuni significativi passi nella direzione auspicata.

Abstract

PROCEDURAL TIME LIMITS AT THE TIME OF COVID-19

Lo scritto ha a oggetto l'esame delle misure straordinarie previste nel campo della giustizia civile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, sono analizzati i problemi relativi alla sospensione dei termini processuali previsti nel sistema.

²² Cfr. G. CIVICO, G. VITARELLI, *op. cit.*: «Potrebbe proporsi un dubbio, qualora ci sia un caso particolare, come nell'esempio sotto descritto [...]: prima udienza tenutasi il 1 marzo, termini 30+30+20 per depositare le memorie ex art. 183 c.p.c. e udienza di trattazione fissata il 1 giugno. Ovviamente se slittano (in forza della sospensione) questi termini si supera teoricamente l'udienza di arrivo (in questo esempio, paradossalmente, la memoria n. 3 scadrebbe dopo l'udienza), quindi questa dovrebbe essere spostata d'ufficio dal Giudice. Ma in mancanza di indicazioni in tal senso – ad esempio la cancelleria comunica lo spostamento d'udienza – risulta prudentiale rispettare i termini depositando le memorie come se non ci fosse la sospensione, dato che – leggendo alla lettera il comma 2 – la previsione del differimento dell'udienza è contemplata solo per i termini a ritroso».

The paper deals with the extraordinary measures concerning civil justice adopted in connection with the emergency caused by Coronavirus. In particular, the study analyzes the problems related with the suspension period settled by the legislator in respect to all deadlines provided by law.
